

24 ottobre 2024

# SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

## IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2023/988

---

**Avv. Elisa Teti**

MILANO

Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano  
Tel. 02 7645771 - Fax 02 783524  
info@rucellaieraffaelli.it

ROMA

Via Sardegna, 38 - 00187 Roma  
Tel. 06 6784778 - Fax 06 6783915  
info@rucellaieraffaelli.it

BOLOGNA

Via Cesare Battisti, 33 - 40123 Bologna  
Tel. 051 6440604 - Fax 051 332126  
info@rucellaieraffaelli.it

**RUCELLAI&RAFFAELLI**  
STUDIO LEGALE

# REGOLAMENTO (UE) 2023/988 – GPSR, AMBITO DI APPLICAZIONE

Publicato in GU dell'Unione Europea il **23 maggio 2023** ed è già in vigore;  
Si applicherà a partire dal **13 dicembre 2024** (data di abrogazione della precedente Direttiva);

## AMBITO DI APPLICAZIONE

- **i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, non disciplinati in maniera specifica**
- **i prodotti di seconda mano o i prodotti riparati, ricondizionati o riciclati, reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale**
- **i prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante la prestazione di un servizio**
- **Le vendite online / vendite a distanza**

# PREMESSA, TIPOLOGIA DI DISCIPLINA

Nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza dei prodotti si distinguono **due piani**:

## I. Disciplina orizzontale

### Normativa sulla sicurezza generale dei prodotti

- **Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR)** che abroga la Direttiva 2001/95/CE
- Codice del Consumo, Parte IV, Titolo I (artt. 102 a 113)

## II. Disciplina verticale

### Singole Direttive/Regolamenti disciplinanti diverse categorie di prodotti

+ *corrispondenti atti legislativi di recepimento emanati a livello nazionale*

Le due discipline si pongono in un **rapporto di residualità e complementarità**



**Il regolamento GPSR si applica:**

- Quando manca una disciplina specifica
- È necessario colmare un aspetto non disciplinato dalla disciplina specifica

# PREMESSA, DEFINIZIONI PRINCIPALI

## PRODOTTO CONFORME

Il prodotto è **conforme** ai **requisiti** stabiliti dalla normativa armonizzata oppure al **contratto**

## PRODOTTO SICURO

qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, **non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi**, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, di elementi quali:

- le caratteristiche del prodotto (composizione, imballaggio, modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione);
- l'effetto del prodotto su altri prodotti (se ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione congiunta);
- la presentazione del prodotto, della sua etichettatura, le eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione (oltre altre indicazione o informazione relativa al prodotto);
- le categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei bambini e degli anziani.

## PRODOTTO PERICOLOSO

Per difetto, qualsiasi prodotto che non è sicuro

# PREMESSA, COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRE DISCIPLINE

## GPSR e REG. Regolamento (UE) 2019/1020

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

## GPSR E DISCIPLINA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO

La disciplina in materia di sicurezza dei prodotti (GPSR) **INTEGRA** *la disciplina prevista in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso e NON PRECLUDE l'applicazione delle norme in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi* (art. 111 Cod. Cons.)

## GPSR e PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

- È ingannevole la pratica commerciale che contiene informazioni non veritiere o idonee a indurre in errore il consumatore riguardo **i rischi del prodotto** (art. 21, comma 1, lettera b) cod. cons.);
- È scorretta la pratica commerciale che riguardando prodotti suscettibili di porre in **pericolo la salute e la sicurezza** dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza (art. 21, comma 3 cod. cons.); in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può anche indirettamente, **minacciare la loro sicurezza** (art. 21, comma 4 cod. cons.).

## GPSR E DSA

Il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti si rivolge alle **sole piattaforme di e-commerce**, occupandosi di una tipologia specifica di contenuti illegali: i **prodotti pericolosi a INTEGRAZIONE di quanto già previsto nel DSA**

**RUCELLAI&RAFFAELLI**

STUDIO LEGALE

# GPSR: LE PRINCIPALI NOVITÀ

## NUOVA DEFINIZIONE DI «PRODOTTO»

### Art. 2, lettera a) Direttiva 2001/95/CE

qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, ~~indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo~~

### Art. 3, punto 1) GPSR

qualsiasi articolo, **interconnesso o meno ad altri articoli**, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato

## EQUIPARAZIONE DELLE VENDITE ONLINE E OFFLINE

### Art.4 GPSR

*I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l'offerta è destinata ai consumatori dell'Unione. Un'offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori dell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri.*

## OBBLIGO GENERALE DI SICUREZZA

### Art. 3, comma 1 Direttiva 2001/95/CE

I **produttori** sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri

### Art. 5 GPSR

Gli **operatori economici** immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri

# GPSR: LE PRINCIPALI NOVITÀ

## AMPLIAMENTO DEGLI ASPETTI RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEL PRODOTTO

Art. 6 GPSR

Ad esempio:

- c) l'effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzo di altri prodotti con tale prodotto, compreso l'effetto di elementi non integrati destinati a determinare, modificare o completare il funzionamento del prodotto da valutare, di cui si deve tener conto nella valutazione della sicurezza del prodotto da valutare*
- f) l'aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato (..)*
- g) laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;*
- h) se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.*

## PRODOTTI CHE IMITANO ALIMENTI

Abrogazione della Direttiva 87/357/CEE che disciplina i prodotti di consumo che, pur non essendo prodotti alimentari, vi assomigliano e possono essere confusi con i prodotti alimentari e sostituzione con la disciplina contenuta nel Regolamento 2023/988.

In particolare, con le disposizioni del Regolamento che garantiscono che, a seguito di una valutazione del rischio, siano considerati pericolosi i prodotti che possono essere nocivi quando vengono messi in bocca, succhiati o ingeriti e possono essere confusi con prodotti alimentari a causa della loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche.

## DISTINZIONE DEI DIVERSI OBBLIGHI IN CAPO AI DIVERSI OPERATORI ECONOMICI

Art. 5 Direttiva 2001/95/CE

Art. 9 (fabbricanti); Art. 10 (rappresentanti autorizzati); Art. 11 (importatori); Art. 12 (distributori) Regolamento

# GPSR: GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

## OBBLIGHI DEL FABBRICANTE

Art. 9 GPSR

### Obbligo generale di sicurezza

Garantisce l'immissione di prodotti sicuri

### Analisi dei rischi e documentazione tecnica

- Effettua un'analisi interna dei rischi e redige la documentazione tecnica
- Tiene aggiornata la documentazione tecnica e la tiene a disposizione dell'Autorità per 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto

### Tracciabilità, dati di contatto e altre informazioni

- Appone un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento identificativo
- Indica il proprio nome, denominazione commerciale registrata/marchio registrato, indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto
- Garantisce che prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza

### Misure correttive e allerta

#### In caso di incidenti relativi alla sicurezza:

- Provvede alla notifica alle Autorità (art. 20 GPSR)

#### In caso di prodotti pericolosi:

- Adotta misure correttive (anche ritiro/richiamo)
- Informa i consumatori, le Autorità e gli altri operatori economici nella catena di fornitura

### Canali di comunicazione e registro reclami

- Mette a disposizione canali di comunicazione (numero di telefono, indirizzo elettronico o una sezione del sito web) che consentano ai consumatori di presentare reclami e/o segnalazioni
- Tiene un registro aggiornato dei reclami

# GPSR: GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

## OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Art. 10 GPSR

AGISCE SU MANDATO SCRITTO DEL FABBRICANTE

I COMPITI SONO SPECIFICATI NEL MANDATO

Il mandato consente *almeno* di:

- Fornire a un'autorità di vigilanza del mercato tutte le **informazioni** e la **documentazione** necessarie per dimostrare la sicurezza del prodotto
- In caso di prodotto pericoloso, **informarne il fabbricante**
- Informare le Autorità di qualsiasi **azione intrapresa** per eliminare i rischi con **notifica al Safety Business Gateway** (qualora le informazioni non siano già state fornite dal fabbricante o su istruzione del fabbricante)
- **Cooperare con le Autorità**

# GPSR: GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

## OBBLIGHI DELL'IMPORTATORE

Art. 11 GPSR

### Obbligo generale di sicurezza

Garantisce l'immissione di prodotti sicuri

### Analisi dei rischi e documentazione tecnica

- Si assicura che il fabbricante abbia effettuato l'analisi interna dei rischi e redatto la documentazione tecnica
- Tiene la documentazione tecnica a disposizione dell'Autorità per 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto

### Dati di contatto e altre informazioni

- Aggiunge l'indicazione del proprio nome, denominazione commerciale registrata / marchio registrato, indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto
- Si assicura che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza

### Condizioni di immagazzinamento e trasporto

- Garantisce che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità all'obbligo generale di sicurezza

### In caso di incidenti relativi alla sicurezza:

- Informa il fabbricante (art. 20 GPSR)

### In caso di prodotti pericolosi:

- Informa il fabbricante
- Si assicura che il fabbricante abbia adottato le misure correttive altrimenti le adotta direttamente
  - Informa i consumatori, le Autorità e gli altri operatori economici nella catena di fornitura

### Canali di comunicazione e reclami

- Si assicura che il fabbricante mette a disposizione canali di comunicazione per reclami e/o segnalazioni altrimenti provvede direttamente
  - Indaga sui reclami e li archivia nel registro reclami

# GPSR: GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

## OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE

Art. 12 GPSR

### Tracciabilità, dati di contatto e altre informazioni

- Si assicura che il fabbricante e l'importatore abbiano adempiuto ai relativi obblighi

### Condizioni di immagazzinamento e trasporto

- Garantisce che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità all'obbligo generale di sicurezza e agli obblighi di tracciabilità/identificazione e informazione

### Non mette a disposizione sul mercato il prodotto non conforme

### In caso di prodotti pericolosi:

- Informa il fabbricante o l'importatore
- Si assicura che siano state adottate le misure correttive
  - Informa le Autorità

### In caso di incidenti relativi alla sicurezza:

- Informa il fabbricante (art. 20 GPSR)

# GPSR: GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

## RESPONSABILE DEI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO UE

Art. 16 GPSR

Per immettere un prodotto nel mercato UE è necessario che vi sia un operatore economico **stabilito in UE** per svolgere una serie di compiti

### Compiti del Responsabile:

- Richiamo dei compiti di cui all'**art. 4, par. 3, del Reg. (UE) 2019/1020**
- **Verifica periodicamente** che il prodotto sia conforme
  - Alla documentazione tecnica
  - Alle prescrizioni di tracciabilità/informazione richieste dal Regolamento 2023/988
- Fornisce su richiesta delle autorità di vigilanza **prove documentante delle verifiche effettuate**
- **Provvede alla notifica alle Autorità in caso di incedenti relativi alla sicurezza (art. 20 GPSR)**

- verifica che la dichiarazione UE di conformità/ dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte e le tiene a disposizione delle Autorità di vigilanza per il periodo prescritto
- fornisce all'Autorità di vigilanza richiedente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto
- qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato
- coopera con le Autorità di vigilanza del mercato (garantendo l'adozione di azioni correttive oppure, quando non possibile, attenuando i rischi)

Il Responsabile dei prodotti immessi sul mercato UE può essere:

- Il fabbricante
- L'importatore
- Il rappresentante autorizzato
- Il fornitore di servizi di logistica

# GPSR: LE PRINCIPALI NOVITÀ

## INTRODUZIONE DI OBBLIGHI (INFORMATIVI) SPECIFICI PER GLI OPERATORI IN CASO DI VENDITE A DISTANZA

Art. 19 GPSR

In caso di vendite sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l'offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile:

- **nome**, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'**indirizzo postale ed elettronico** al quale può essere contattato;
- se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del **responsabile**;
- informazioni che consentono l'**identificazione del prodotto**, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
- **qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza** che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori

## INTRODUZIONE DI OBBLIGHI SPECIFICI PER I FORNITORI DI MERCATI ONLINE

Art. 22 GPSR

Ad esempio:

- designare un **punto di contatto unico** al fine di consentire ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con riguardo a questioni sulla sicurezza dei prodotti;
- registrarsi sul **portale Safety Gate** indicando detto punto di contatto;
- disporre di **processi interni** per la sicurezza dei prodotti (che tra l'altro devono consentire agli operatori commerciali di fornire la loro autocertificazione sulla conformità del prodotto);
- obbligo di rimozione se ordine delle Autorità di vigilanza trattare, senza indebito ritardo, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, le **notifiche** relative alle questioni di sicurezza dei prodotti in relazione al prodotto offerto in vendita online attraverso i loro servizi, ricevute a norma dell'articolo 16 del DSA (segnalazioni di contenuti illegali)
- Interfaccia on line con info di contatto
- Obblighi di informativa a consumatori, operatori e autorità / obblighi di cooperazione



Modernizzazione del RAPEX e  
sostituzione della denominazione con «Safety Gate»



«Safety Gate» comprende tre elementi:

## 1. SISTEMA DI ALLARME RAPIDO SAFETY GATE

un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari mediante cui le **autorità nazionali** e la **CE** possono scambiare informazioni su tali prodotti

## 2. PORTALE SAFETY GATE

un portale web destinato a informare il **pubblico** e consentirgli di presentare **reclami**

## 3. SAFETY BUSINESS GATEWAY

un portale web tramite cui gli operatori economici e i fornitori di mercati online possono adempiere l'obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi [Commissione deve sviluppare soluzioni tecniche che consentano collegamento e fruizione delle informazioni senza ritardi ]

## SAFETY BUSINESS GATEWAY



Tramite il Business Gateway gli operatori economici e i fornitori di mercati online possono compilare e inoltrare le notifiche

- Per poter compilare il modulo di notifica è necessario disporre / creare un **account**
- Un manuale dettagliato illustra tutti i passaggi per la **compilazione** e l'**inoltramento della notifica**

Una volta inoltrata la notifica:

- **non è più modificabile**
- **un messaggio automatico di conferma riporta**

Please find below the notification overview:

Case ID: 2018/51/IT  
Submission number: 2018\_403  
Product category: Cosmetics  
Model name:  
Risk: High  
Producer/Distributor: BG&V cosmetics

**Case ID: 2018/51/IT**  
**Submission number: 2018\_403**

Nella notifica deve essere indicato:

1. Lo **Stato membro** che riceve la notifica
2. I dati del **notificante** (produttore/distributore/terzo che agisce in nome e per conto);
3. **Informazioni sul prodotto**

la descrizione del prodotto deve essere supportata da fotografie in formato jpeg e la dimensione non deve superare i 2 MB

4. **Descrizione dei rischi** (ad esempio, soffocamento, scosse elettriche, ustioni)

In questa sezione viene fornito anche un breve riassunto dei test di laboratorio o visivi effettuati ed è inoltre necessario indicare chiaramente:

- se il prodotto non è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea o nazionale;
- eventuali incidenti segnalati oppure reclami dei consumatori.

**ATTENZIONE:** la valutazione del rischio che determina il livello di rischio deve essere effettuata in conformità con le linee guida RAPEX.

5. Le **azioni correttive** intraprese o pianificate per ridurre o eliminare il rischio
6. Le **aziende** della catena di fornitura che **detengono** i prodotti interessati e il numero approssimativo di prodotti in loro possesso (solo se il rischio è grave oppure se il notificante sceglie di presentare la notifica solo all'Autorità dello Stato membro in cui è stabilito)

# GPSR: LE PRINCIPALI NOVITÀ

## INTRODUZIONE DI UN CAPO DEDICATO AI DIRITTI DI INFORMAZIONI E A UN RIMEDIO PER I CONSUMATORI

Artt. 33 e ss GPSR

### I consumatori possono:

- presentare reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti presso le Autorità competenti (Ministero delle imprese e del Made in Italy)
- segnalare alla CE prodotti rischiosi tramite il portale Safety Gate

I consumatori interessati ricevono un “avviso di sicurezza” (“avviso di richiamo” se le informazioni sono in forma scritta)

#### in caso di richiamo del prodotto

- È stabilito che in caso di richiamo per la sicurezza il consumatore ha diritto ad un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo.
- L'operatore economico offre al consumatore la scelta tra almeno due dei seguenti rimedi: a) la riparazione del prodotto richiamato; b) la sostituzione del prodotto richiamato con uno sicuro dello stesso tipo e almeno dello stesso valore e qualità; o c) un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, a condizione che l'importo del rimborso sia almeno pari al prezzo pagato dal consumatore.

#### DIFFERENZA TRA:

- **RITIRO** qualsiasi provvedimento volto ad impedire la **MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO** di un prodotto nella catena di fornitura
- **RICHIAMO** qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la **RESTITUZIONE** di un prodotto che è già stato messo a disposizione del consumatore

Rapporto tra rimedi previsti in caso di *richiamo di un prodotto pericoloso* e rimedi per la *non conformità dei beni al contratto*

# GPSR: RAPPORTO CON I RIMEDI CONTRATTUALI

Come si articola il rapporto tra rimedi previsti in caso di *richiamo di un prodotto pericoloso* e rimedi per la *non conformità dei beni al contratto*?

I consumatori dovrebbero utilizzare il sistema corrispondente alla **situazione pertinente**

*Ad esempio*

se riceve un avviso di richiamo con descrizione dei rimedi a sua disposizione, il consumatore dovrebbe agire conformemente alle istruzioni contenute in tale avviso di richiamo.

Tuttavia, non dovrebbe essere privato della possibilità di chiedere al **venditore** rimedi basati sulla non conformità dei beni pericolosi al contratto.

Ottenuto il rimedio a seguito di un richiamo



il consumatore **NON** potrebbe avere diritto a un rimedio in caso di non conformità del bene al contratto per motivi connessi alla pericolosità del prodotto

E VICEVERSA

MEDESIMO PROBLEMA DI SICUREZZA



in quanto la non conformità non sussiste più

INVECE IN RELAZIONE AD ALTRI REQUISITI DI CONFORMITÀ RELATIVI ALLO STESSO BENE



*il venditore resta responsabile di tale non conformità del bene al contratto (anche ottenuto il rimedio a seguito di un richiamo)*

# GPSR: PRINCIPALI DIFFERENZE CON I RIMEDI CONTRATTUALI

## RIMEDI IN CASO DI RICHIAMO

- **Scopo:** garantire l'eliminazione dei prodotti pericolosi dal mercato e un rimedio adeguato per il consumatore
- **Nessun limite temporale** per l'attivazione dei rimedi
- Azione nei confronti di un **soggetto estraneo** al contratto
- **Rimedi pari ordinati:**
  - Riparazione
  - Sostituzione
  - Rimborso
- **Prima scelta** compiuta **discrezionalmente dal responsabile del richiamo** (deve offrire almeno due opzioni al consumatore)

## RIMEDI CONTRATTUALI

- **Scopo:** porre rimedio al difetto di conformità dei beni rispetto al contratto
- Azione esperibile entro **due anni** dalla consegna del bene
- Azione nei confronti della **controparte contrattuale** (venditore)
- **Rimedi con criterio gerarchico:**
  - **Primari:** riparazione e sostituzione
  - **Secondari:** riduzione del prezzo e risoluzione del contratto
- **Facoltà di scelta del consumatore** tenuto conto del criterio gerarchico

# GPSR: FAQ



## Il Regolamento si applica ai beni usati?

**Sì** il Regolamento:

- **si applica** ai prodotti nuovi, utilizzati, riparati o ricondizionati reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale
  
- **Eccezione:**  
prodotti per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza (es. prodotti che sono esplicitamente presentati come prodotti da riparare o da ricondizionare).



## Il Regolamento si applica ai servizi?

**NO**

- **Tuttavia** se vi sono **prodotti** forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante la prestazione di un servizio, i prodotti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

[le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano, quando sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto di un servizio di trasporto, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita]



Che cosa significa immissione sul mercato? A partire da quale momento un prodotto si considera immesso sul mercato?

La definizione di «immissione sul mercato»

*la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione*

La definizione di «messa a disposizione»

*qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito*

il concetto di immissione sul mercato **presuppone non solo la fabbricazione del prodotto nell'ambito di uno Stato membro, ma anche la fornitura di siffatto prodotto sul mercato interno, sia essa a livello di distribuzione sia essa a livello di consumo.**

Il **concetto di fornitura** comprende

**qualsiasi offerta** per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'UE che **possa risultare in un'effettiva fornitura**

(a) un'**offerta** (anche ad esempio un invito ad acquistare o campagne pubblicitarie) oppure (b) di un **accordo scritto o verbale** per il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro diritto di proprietà concernente il prodotto in questione una volta ultimata la fase di fabbricazione (a titolo oneroso o gratuito, non è necessaria la consegna materiale del prodotto).



Vi è un impatto per le parti di un contratto di subfornitura di prodotti o produzione per conto terzi o ancora in generale a rapporti contrattuali che vedono coinvolti nella produzione, assemblaggio, ecc. più soggetti ?

Dipende da come viene presentato il prodotto sul mercato e se vi è una modifica sostanziale dei prodotti

È considerato fabbricante (quindi soggetto ai medesimi obblighi) anche:

- la persona fisica o giuridica che immette un prodotto sul mercato con il **proprio nome o marchio**
- la persona fisica o giuridica che **modifica sostanzialmente** il prodotto (per una sua parte o per l'intero prodotto a seconda della modifica).

La **modifica è sostanziale** se ha un impatto sulla sicurezza del prodotto e se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- a) la modifica cambia il prodotto in un modo che non era previsto nella valutazione iniziale del rischio del prodotto;
- b) la natura del pericolo è cambiata, è stato creato un nuovo pericolo o il livello di rischio è aumentato a causa della modifica; e
- c) le modifiche non sono state apportate dai consumatori stessi o per loro conto per il loro proprio uso



## Il responsabile del richiamo in base a quale criterio effettua la scelta tra i diversi rimedi?

Per effettuare la scelta i diversi rimedi occorre tener conto di quanto segue:

- Il rimedio offerto deve essere **efficace, privo di costi e tempestivo**.

- Il responsabile del richiamo deve offrire **una scelta tra almeno due rimedi**.

Può offrire un solo rimedio solo quando altri rimedi sono impossibili oppure con costi sproporzionati.

- La **riparazione** del prodotto può essere offerta solo se
  - è possibile garantire la sicurezza del prodotto riparato;
  - il consumatore può effettuarla in modo facile e sicuro (ad esempio sostituendo una batteria);
  - è prevista nell'avviso di richiamo.

In questo caso devono essere fornite le istruzioni necessarie, parti di ricambio gratuite o aggiornamenti del software.

- L'importo del **rimborso** deve essere almeno pari al prezzo pagato dal consumatore. Quando non è disponibile alcuna prova del prezzo pagato, deve essere fornito un rimborso adeguato al valore del prodotto richiamato.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno.



Se il prodotto è conforme alla normativa europea di riferimento è sicuro?

Sì, se il prodotto è conforme alla normativa europea di riferimento si presume sicuro.

*L'art. 7 GPSR stabilisce una presunzione di conformità nel caso in cui i prodotti siano realizzati conformemente:*

- *alle norme europee pertinenti; ovvero, in assenza di quest'ultime*
- *alle norme interne pertinenti, purché queste siano conformi al diritto UE*



- **NON** si tratta di una novità, detta presunzione era già disciplinata nella Direttiva 2001/95/CE
- Si tratta di una **presunzione relativa**, resta salva la possibilità di dimostrare che il prodotto sia pericoloso



È possibile fornire le istruzioni d'uso del prodotto solamente su supporto digitale (es. QR code) oppure devono essere fornite su supporto cartaceo?

1. Anzitutto occorre verificare in base alla tipologia di prodotto se si applica una normativa specifica in materia di sicurezza (es. normativa specifica relativa ai materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari di cui al Regolamento n. 1935/2004)
2. Se non esistono disposizioni specifiche per il prodotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7 e l'art. 21 GPSR secondo cui

Le istruzioni e informazioni sulla sicurezza del prodotto **devono** essere fornite in **formato cartaceo**  
*in aggiunta*

**possono** inoltre essere fornite **in formato digitale** mediante soluzioni elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati.



## Il Regolamento richiede l'adozione di procedure particolari?

Il Regolamento prevede espressamente che gli operatori economici devono adottare **processi interni** volti a garantire l'osservanza dei rispettivi obblighi (art. 14 GPSR).

Detti processi interni:

- devono essere determinati dagli operatori **in relazione al loro ruolo nella catena di fornitura e al tipo di prodotti interessati**
- possono basarsi, ad esempio, su **procedure organizzative, orientamenti, norme o la nomina di un gestore ad hoc**

In ogni caso il Regolamento precisa che la messa a punto e il formato di tali processi interni resta di esclusiva responsabilità degli operatori economici interessati.



## Quali sono le sanzioni in caso di violazione del Regolamento?

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni e dovranno notificarle alla CE entro il termine ultimo del 13 dicembre 2024

L'attuale **art. 112 Cod. Cons.** prevede le sanzioni relative al mancato rispetto della disciplina in tema di sicurezza dei prodotti:


- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione sul mercato, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda **da 10.000 euro a 50.000 euro**
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda **da 10.000 euro a 50.000 euro**.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda **da 10.000 euro a 25.000 euro**.
- Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa **da 2.500 euro a 40.000 euro**.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa **fra 1.500 euro e 30.000 euro**.

# ALCUNI CONSIGLI PRATICI

# CHECKLIST IN CASO DI PROBLEMA DI SICUREZZA SUL PRODOTTO



**ALLERTARE I CONSUMATORI**



**ADOTTARE MISURE CORRETTIVE**



**INOLTARE LA NOTIFICA ALLE AUTORITA' TRAMITE IL SAFETY BUSINESS GATEWAY**



**INFORMARE LA CATENA DI FORNITURA**

Utilizzare cd. **buone pratiche aziendali di compliance** soggette a costante revisione ed aggiornamento

- Prevede apposite **PROCEDURE INTERNE** al fine di garantire e agevolare l'osservanza della disciplina in materia di sicurezza
- Nominare un **RESPONSABILE INTERNO AD HOC**

Nei rapporti **B2B**, vagliare con attenzione le **clausole contrattuali**

Es. manleve contrattuali per il caso incidenti a favore dell'operatore che, anche non produttore, appone il marchio qualificandosi quindi come fabbricante.

24 ottobre 2024

# GRAZIE DELL'ATTENZIONE

**Avv. Elisa Teti**

[e.teti@rucellaieraffaelli.it](mailto:e.teti@rucellaieraffaelli.it)

MILANO

Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano  
Tel. 02 7645771 - Fax 02 783524  
[info@rucellaieraffaelli.it](mailto:info@rucellaieraffaelli.it)

ROMA

Via Sardegna, 38 - 00187 Roma  
Tel. 06 6784778 - Fax 06 6783915  
[info@rucellaieraffaelli.it](mailto:info@rucellaieraffaelli.it)

BOLOGNA

Via Cesare Battisti, 33 - 40123 Bologna  
Tel. 051 6440604 - Fax 051 332126  
[info@rucellaieraffaelli.it](mailto:info@rucellaieraffaelli.it)

**RUCELLAI&RAFFAELLI**  
STUDIO LEGALE